

NEWS LUGLIO 2017

LAVORI IN QUOTA: SALUTE PSICO-FISICA DEL LAVORATORE

LAVORI IN QUOTA: LA RETE DI SICUREZZA

Tra i dispositivi di protezione collettiva attuabili al fine di ridurre il rischio di caduta dall'alto vi è la rete di sicurezza, una rete sostenuta da una fune sul bordo, da altri elementi di supporto o da una combinazione di questi, progettata appositamente per fermare le cadute dall'alto delle persone. Sulle reti di sicurezza, non essendo coperte da direttive, non può essere apposta la marcatura CE, ma deve essere applicato il D.Lgs. n. 206/2005 (codice di consumo) al fine di garantire la sicurezza del prodotto.



All'interno del testo unico sulla sicurezza sono delineate tutte le norme per la prevenzione degli infortuni durante i lavori in quota. Il legislatore evidenzia le azioni strutturali, organizzative, informative e formative che il datore di lavoro deve attuare per prevenire ed evitare il danno di caduta dall'alto. Allo stesso tempo, però, non possono essere trascurate le caratteristiche psico-fisiche del lavoratore ed il suo stato di salute. I disturbi a carico dell'equilibrio, della funzione cardiaca, del metabolismo e le condotte di abuso possono infatti determinare una caduta dall'alto tanto quanto la mancanza di condizioni di sicurezza, per questo motivo è importante che queste patologie siano escluse o individuate e monitorate nel tempo attraverso una sorveglianza sanitaria degli esposti da attuare secondo i canoni sanciti dall'art. 41 del D.Lgs.81/08.

LA LOGICA DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA

L'attività di sorveglianza sanitaria svolta da medico competente deriva dal confronto tra la valutazione della situazione di lavoro con la valutazione del profilo sanitario dei lavoratori. Il fine della sorveglianza sanitaria è quello di identificare le condizioni di salute che controindichino lo svolgimento della mansione e individuare stati di iper suscettibilità. Ciò avviene secondo due livelli di intervento. Nel primo, il medico competente raccoglie l'anamnesi per individuare o sospettare l'esistenza, remota o prossima, di patologie interferenti, e durante la visita indaga lo stato di salute ponendo particolare attenzione alla valutazione delle funzioni dell'equilibrio vestibolare. Già in questa fase il medico è in grado di esprimere una eventuale controindicazione al lavoro in quota e informa il lavoratore sulle conseguenze del rischio per motivarlo a riferire e documentare la presenza delle patologie interferenti e a tenerlo aggiornato in caso di insorgenza di problemi e disagi. Nel secondo livello il medico indaga, attraverso competenze specialistiche, particolari condizioni pregresse o in atto al fine di valutare il loro grado di interferenza sul lavoro da svolgere, quali possono essere, tra le altre, un'importante obesità ($bmi > 40$), la presenza della Sindrome di Meniere, di narcolessia o episodi sincopali e aritmie cardiache.

Se durante la visita si evidenziano dati clinici sospetti per patologie che controindicano il lavoro in quota si dovrà procedere ad un approfondimento clinico.

QUANDO INIBIRE L'ATTIVITÀ

In caso di problemi acuti come scompensi metabolici o patologie a carico dell'apparato cardiovascolare in fase di accertamento o di stabilizzazione clinica il medico dovrà esprimere un giudizio di inidoneità temporanea. È importante esprimere l'inidoneità permanente assoluta in caso di soggetti affetti da:



- Patologie vestibolari periferiche;
- Patologie neurologiche come epilessia non in remissione e narcolessia;
- Abuso o dipendenza da alcol o sostanze stupefacenti.

“I disturbi a carico dell’equilibrio, della funzione cardiaca, del metabolismo e le condotte di abuso possono determinare una caduta dall’alto tanto quanto la mancanza di condizioni di sicurezza.”

Contattaci

Ambienta Srl

Via G. Leopardi 31/E

52025 Montevarchi (AR)

055.9102708

info@ambienta.biz,

formazione@ambienta.biz

www.ambienta.biz

IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Durante il primo anno di applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 sono emerse numerose criticità interpretative-applicative alle quali il legislatore italiano è stato costretto a porvi rimedio con l’emanazione del D.Lgs. n. 56/2017. Tale provvedimento, in vigore dallo scorso 20 Maggio, consente un miglior coordinamento con il D.Lgs 81/08 e intende premiare quegli operatori

economici che si dotano di sistemi di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro certificati. Le modifiche apportate con l’introduzione del D.Lgs 56/2017 riguardano essenzialmente le cause di esclusione, l’indicazione degli oneri della sicurezza nelle gare, le funzioni del direttore dei lavori e il suo ruolo di coordinatore per l’esecuzione nei cantieri temporanei e mobili. Passiamo quindi a vedere nel dettaglio i vari punti.

Cause di esclusione:

L’art. 49 del D.Lgs. 56/2017 sancisce che tra le cause di esclusione dalle gare vi è la fattispecie di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 – 2622, codice civile. Tali articoli stabiliscono che gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori che al fine di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto, esponano consapevolmente nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero siano puniti con l’arresto da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se la falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Indicazione degli oneri della sicurezza:

L’art. 60 del D.Lgs. n. 56/2017 stabilisce che: *“Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all’art. 97, c. 5, lett. d)”*

Secondo quanto stabilito quindi nel calcolo degli oneri per la sicurezza non sono più da considerarsi quelle fattispecie contrattuali poco o per nulla significative sul piano antinfortunistico, quali appunto: i casi di forniture senza posa in opera come ad esempio materiali di consumo, carta per ufficio, macchine d’ufficio etc., i servizi di natura intellettuale, gli affidamenti di importo inferiore a 40 mila €. L’operatore economico dovrà procedere ad un’attenta stima di tutti i costi relativi alla formazione obbligatoria, prevista dagli art. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e dalle altre norme in materia che prevede di sostenere durante la durata contrattuale tenendo conto del numero di unità lavorative da occupare; all’aggiornamento

del documento di valutazione dei rischi e la stesura del POS; la sorveglianza sanitaria da parte del medico competente; le riunioni periodiche; la fornitura dei D.P.I., etc.

Il direttore dei lavori:

L'art. 65 del D.Lgs. n. 56/2017 ha introdotto alcune modifiche all'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 in relazione ai compiti del direttore dei lavori, figura che negli appalti pubblici riveste un ruolo di fondamentale importanza. Il direttore dei lavori deve verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti e dunque anche di possibili violazioni in materia di sicurezza sul lavoro segnalando al responsabile unico del procedimento le eventuali inosservanze.

Piano di sicurezza sostitutivo:

Altra novità introdotta dal nuovo codice dei contratti pubblici è la soppressione dell'obbligo di redigere il piano di sicurezza sostitutivo per i lavori edili introdotto con la legge quadro in materia dei lavori pubblici n. 109/1994. Tale documento è infatti stato superato e sostituito dalla disciplina vigente che rende obbligatoria la formalizzazione della valutazione dei rischi in ogni caso e per ogni soggetto coinvolto nell'appalto ad eccezione dei lavoratori autonomi senza dipendenti.

I CORSI IN PROGRAMMA DA SETTEMBRE:

- **Lunedì 18 e 25 Settembre** orario 09.00-13.00 14.00 -18.00 corso di formazione obbligatorio ai sensi dell'art. 37, comma 7, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per **dirigenti**.
- **Lunedì 25 Settembre** orario 09.00-13.00 14.00 -18.00 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi dell'art. 37, comma 7, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per **dirigenti**.
- **Giovedì 05 Ottobre** orario 08.30-13.30 14.30-17.30 corso di formazione obbligatorio ai sensi dell'art. 37, comma 9, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per **addetti antincendio**.
- **Giovedì 05 Ottobre** orario 08.30-13.30 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi dell'art. 37, comma 9, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per **addetti antincendio**.
- **Giovedì 26 Ottobre** dalle 9.00 alle 13.00 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 per **RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)**.
- **Giovedì 09 e 16 Novembre** orario 09.00-13.00 14.00-18.00 corso di formazione obbligatorio ai sensi dell'art. 37, comma 9, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per **addetti al primo soccorso**.
- **Giovedì 16 Novembre** orario 09.00-13.00 14.00-16.00 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi dell'art. 37, comma 9, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per **addetti al primo soccorso**.

(I corsi potrebbero essere soggetti a rinvio nel caso non sia raggiunto il numero minimo di partecipanti.)